



ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AL PRODOTTO ASSICURATIVO

Compagnia di Assicurazione: XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato Membro di registrazione: Irlanda

Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento

Abilitazione in Italia n. I.00161

PRODOTTO DENOMINATO "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI" ("PRODOTTO" O "CONTRATTO")

Il presente documento informativo pre-contrattuale fornisce una sintesi delle principali coperture ed esclusioni del Prodotto. Informazioni più complete sul presente Prodotto sono disponibili nella documentazione precontrattuale e contrattuale relativa allo stesso.

Che tipo di assicurazione è?

Il Prodotto denominato "Polizza di responsabilità civile professionale commercialisti" copre i Danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per qualsiasi Errore professionale commesso dall'Assicurato.



Cosa è assicurato?

Il Prodotto copre in via principale:

- ✓ Responsabilità civile professionale
- ✓ Attività fiscale
- ✓ Funzioni Pubbliche/ Giudiziali
- ✓ Collaboratori
- ✓ Responsabilità solidale
- ✓ Costi di difesa



Cosa non è assicurato?

- ✗ Il Prodotto non copre le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi, esplosioni/emanazioni/radiazioni, guerra, terrorismo, inquinamento, insolvenza dell'Assicurato o mancata iscrizione all'albo professionale da parte dell'Assicurato, muffa tossica e amianto, richieste presentate negli Stati Uniti d'America, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, rischio contrattuale puro, etc.



Dove vale la copertura?

La copertura del Prodotto vale per le richieste di risarcimento avanzate nei confronti dell'Assicurato nei paesi indicati nel frontespizio, purché consentito dalla legge e non vale negli USA e in CANADA.



Ci sono limiti di copertura?

Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di Smarrimento di documenti

Euro 150.000,00



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto:

- Rendere dichiarazioni veritiera, accurate e complete circa le circostanze del Rischio.

In corso di contratto:

- Le Parti hanno l'obbligo di formulare per iscritto ogni modifica del Contratto.
- L'Assicurato deve fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza relativamente ad ogni Richiesta di risarcimento, utilizzare la normale diligenza per evitare Perdite pecuniarie e fornire all'Assicuratore informazioni utili per richiedere di condurre indagini riguardo a Perdite pecuniarie o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore.
- In caso di surrogazione, l'Assicurato fornirà tutta l'assistenza e la diligenza necessaria all'Assicuratore.

In caso di presentazione di richiesta di risarcimento

- L'Assicurato, non appena ne sia venuto a conoscenza, deve trasmettere una comunicazione scritta all'Assicuratore informandolo di qualsiasi Richiesta di risarcimento avanzata per la prima volta nei suoi confronti.



Quando e come devo pagare?

Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura è prestata secondo il principio "claims made" e ha durata di un anno.

La copertura può terminare qualora non siano rispettate le disposizioni concernenti la notifica di Richiesta di risarcimento o vengano proposte Richieste fraudolente.



Come posso disdire la polizza?

Il prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali".

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)



ASSICURAZIONE DANNI

DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE AGGIUNTIVO PER I PRODOTTI ASSICURATIVI DANNI (DIP AGGIUNTIVO DANNI)

IMPRESA: XL INSURANCE COMPANY SE, RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

PRODOTTO DENOMINATO "POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO" ("PRODOTTO" O "CONTRATTO")

IL PRESENTE DIP Aggiuntivo Danni è stato redatto in data 09.05.2023 ed è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

XL Insurance Company SE, è una società costituita in forma di Societas Europea, operante in Italia in regime di stabilimento, tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in Corso Como 17, 20154, Milano, Italia. Il numero di telefono della Rappresentanza Generale per l'Italia è: 02/859001. Il sito internet della Compagnia è: www.axaxl.com/it; l'indirizzo email è: axaxl.italia@axaxl.com, l'indirizzo di posta elettronica certificata è: xlinsurance@legalmail.it.

La denominazione della Compagnia è XL Insurance Company SE, parte del gruppo AXA, con sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, 1 D01HP90, telefono +353 1 607 5300, +39 02 85 9001 (Rappresentanza Generale per l'Italia), indirizzo internet <https://axaxl.com/insurance/global/uk-and-ireland/ireland>. Il Contratto sarà concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale in Corso Como 17, Milano, Italia, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento di autorizzazione del 3/1/2008 e iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. I.00161

L'ammontare dei fondi propri ammissibili, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti nello stato membro d'origine, è di 2,252 Mld di Euro, di cui 314.969 mln di Euro di capitale sociale e 1,263 Mld di Euro di riserva di riconciliazione. Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia (<https://axaxl.com/insurance/our-companies/xlicse>), dove sono indicati gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e dei fondi propri ammissibili alla loro copertura e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Compagnia.

Al Contratto si applica la Legge italiana



Cosa è assicurato?

Il Prodotto assicura tutte le perdite subite a seguito di una richiesta di risarcimento avanzata contro gli assicurati, come previsti nelle Condizioni di Assicurazione, durante il periodo di copertura o, ove applicabile, durante il periodo opzionale di notifica basata sull'asserita commissione di un atto illecito.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO ADDIZIONALE DI PREMIO

Estensione opzionale in caso di cessazione dell'attività	<p>In caso di cessazione definitiva dell'Attività professionale, o in caso di decesso dell'Assicurato, e sempre che la cessazione dell'attività non sia dovuta ad un'operazione di fusione, acquisizione o procedura di insolvenza, l'Assicurato e/o dei suoi aventi causa avranno la facoltà di richiedere un Periodo di osservazione per le Richieste di Risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato e da questi denunciate all'Assicuratore ai sensi di polizza nel Periodo di osservazione acquistato, successivo alla cessazione dell'attività, ma solo a condizione che dette Richieste di risarcimento si riferiscano ad Atti verificatisi prima della cessazione dell'attività.</p> <p>L'attivazione del periodo di osservazione può essere fatta alle condizioni riportate nell'Condizioni di polizza.</p>
---	--

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Il Prodotto non prevede opzioni con riduzioni di Premio.

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)



Cosa non è assicurato?	
Rischi esclusi	<p><i>Il Prodotto non copre:</i> <i>le Perdite pecuniarie connesse a qualsiasi Richiesta di risarcimento traente origine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da atti dolosi, espolosioni/emanazioni/radiazioni, guerra, terrorismo, inquinamento, insolvenza dell'Assicurato o mancata iscrizione all'albo professionale da parte dell'Assicurato, muffa tossica e amianto, richieste di risarcimento/circostanze pregresse, valutazione preventiva dei costi, "sanction limitation and exclusion clause" etc</i></p>
Ci sono limiti di copertura?	
<p><i>Il Prodotto prevede sottlimiti per le ipotesi di:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>Smarrimento di documenti</i> Euro 150.000,00	
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di Sinistro?	<p>Denuncia di sinistro: In caso di atto illecito si dovrà dare avviso (i) dell'atto illecito stesso, delle possibili conseguenze e l'identità dei possibili reclamanti e (ii) richiedere espressamente la specifica copertura. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.) L'Assicurato deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'Assicuratore in base alla presente Polizza, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il Periodo di validità della polizza o del Periodo di osservazione, una comunicazione scritta all'Assicuratore mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency Srl – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – PEC: blueunderwriting@legalmail.it</p> <p>Assistenza diretta in convenzione: Non esistono prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con la Compagnia.</p> <p>Gestione da parte di altre imprese: Non vi sono altre compagnie che si occupano della trattazione dei Sinistri.</p> <p>Prescrizione: I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti sul Rischio da assicurare possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.
Obblighi dell'impresa	La Compagnia si impegna a pagare l'Indennizzo all'Assicurato ai sensi e ai termini di quanto previsto dal Contratto.
Quando e come devo pagare?	
Premio	<i>Il Premio è unico ed è dovuto per intero per il periodo assicurativo in corso. I mezzi di pagamento consentiti sono quelli previsti dalle norme di Legge di riferimento.</i>
Rimborso	<i>Il Contraente ha diritto al rimborso del Premio nei casi previsti dalla Legge.</i>
Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p><i>Il Prodotto non si rinnova automaticamente alla scadenza, a meno di espressa previsione nelle condizioni di polizza alla sezione "Disposizioni generali". La Polizza non prevede periodi di carenza. L'assicurazione può cessare, oltre che per il naturale spirare del termine di copertura, quando il Contraente o l'Assicurato fornisce dichiarazioni inesatte o è reticente relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio.</i></p>
Sospensione	<p><i>Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successive, il Contratto resta sospeso dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.</i></p>

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE
A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)



	Come posso disdire la Polizza?
Ripensamento dopo la stipulazione	<i>La Polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro un determinato termine dalla stipulazione.</i>
Risoluzione	<i>Nei casi previsti dalla legge.</i>
	A chi è rivolto questo prodotto?
<i>A coloro, esercenti attività professionale di Commercialista e Consulente del Lavoro, che sono civilmente responsabili ai sensi di legge</i>	
	Quali costi devo sostenere ?
<i>I seguenti costi sono a carico del contraente. Essi sono espressi in valore percentuale (fino al secondo decimale) e/o assoluto, così ripartiti:</i>	
<ul style="list-style-type: none">• costi di intermediazione calcolati sulla media dell'intero portafoglio del Ramo di Responsabilità Civile: 18% del Premio imponibile;• oneri fiscali pari al 22,25%, salvo quanto previsto dall'allocazione delle aliquote della Polizza Master.	
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
Alla Compagnia	<i>Qualsiasi dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta potrà essere sottoposta alla Complaint Unit della Compagnia ai seguenti recapiti: Responsabile Ufficio Reclami, Corso Como, 17, 20154 Milano, indirizzo email: xlinsurance@legalmail.it. La Complaint Unit è responsabile della gestione dei Reclami ricevuti, inclusi i relativi riscontri ai Reclamanti, entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del Reclamo.</i>
All'IVASS	<i>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi a IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA (Fax 06.42133206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato ad XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia e nel caso il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell'IVASS https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf.</i>
<i>L'Autorità di vigilanza nel Paese d'origine competente per i reclami è la Central Bank of Ireland. Per maggiori dettagli si rinvia al seguente link: https://www.centralbank.ie/contact-us/make-a-complaint.</i>	
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione obbligatoria di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale per tutte le controversie attinenti al contratto assicurativo.</i>
Negoziazione assistita	<i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa</i>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<i>La Società e l'Assicuratore convergono che la decisione di ogni e qualsiasi controversia riguardante il presente Contratto, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita ad un collegio arbitrale. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</i>
PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.	

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)



X^L Insurance

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Commercialisti e Consulenti del Lavoro

blue
is underwriting



Frontespizio di polizza

Polizza n.: XXXXXXXX

1. Contraente	
	Partita Iva:
2. Indirizzo del Contraente	
3. Attività professionali	Dottore Commercialista, Esperto Contabile, Ragioniere, Perito Commerciale o consulente del lavoro iscritto all'Albo del relativo ordine.
4. Periodo di validità della polizza	Dalle ore 24.00 del Alle ore 24.00 del
5. Massimale	Massimale aggregato per Periodo di validità della polizza per tutte le Perdite pecuniarie di tutti gli Assicurati: €
6. Franchigia	€ per ogni e ciascuna Richiesta di Risarcimento) Per attività di sindaco/revisore/amministratore/membro OdV: €
7. Data di retroattività	
8. Estensione territoriale	
9. Formazione del Premio	Premio imponibile € Imposte € Premio lordo €
10. Intermediario	
11. Assicuratore	XL INSURANCE COMPANY SE – Rappresentanza Generale per l'Italia
12. Indirizzo a cui comunicare le Richieste di risarcimento e le circostanze	Blue Underwriting Agency Srl Via San Vittore, 40 20123 Milano Italia PEC: blueunderwriting@legalmail.it

L'Assicuratore sarà obbligato a pagare l'indennizzo per le Perdite pecuniarie soltanto qualora: (i) l'Atto si sia verificato per la prima volta in corrispondenza della Data di retroattività oppure in tempo successivo; (ii) l'Atto sia stato commesso esclusivamente nell'adempimento o nel mancato adempimento di Attività professionali; e (iii) la Richiesta di risarcimento sia avanzata per la prima volta da Terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di validità della polizza (formula assicurativa "claims made") o il Periodo di osservazione (ove previsto).



Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni, si richiama l'attenzione del *Contraente* alle clausole indicate in grassetto, nelle quali sono indicate decadenze, nullità, limitazioni ovvero oneri a carico del *contraente* e/o dell'*assicurato*.

La presente polizza è emessa a Milano il 27.05.2024
/XX

LA SOCIETÀ

XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

Il **Contraente** dichiara di aver ricevuto ed esaminato, prima della conclusione del presente contratto di *assicurazione*, la nota informativa predisposta ai sensi delle disposizioni applicabili

IL CONTRAENTE

Fanno parte integrante n. <number of pages> pagine compreso il frontespizio di *polizza*.
=====

Il versamento di € è stato effettuato a mie mani il.....in.....

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

3

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Se debole a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)

v16_05.24



Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Di comune accordo tra le parti e sulla base delle dichiarazioni, delle informazioni e delle garanzie tutte contenute nel questionario per la valutazione del rischio o ad esso allegate o comunque fornite dalla *Contraente* che sono da considerarsi parte integrante della presente *polizza*, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* convengono quanto segue:

1. Garanzie: Cosa copriamo

- A: Responsabilità civile professionale
L'*Assicurazione* è prestata per la responsabilità civile ai sensi di legge derivante all'*Assicurato* nell'esercizio dell'attività professionale nella sua qualità di Libero Professionista, come da normative vigenti e successive modifiche legislative e/o regolamenti.
La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* per ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *terzi*, compresi i clienti a titolo di risarcimento, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *terzi*, derivanti da *Atto*, dei quali sia civilmente responsabile nell'esercizio delle proprie attività.
- B: Attività Fiscale
La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *terzi*, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *terzi* nell'espletamento delle attività di gestione contabile fiscale, la tenuta, l'aggiornamento ed il riordino di contabilità, registri IVA e libri paga, la redazione di dichiarazioni fiscali; elaborazione 730 per conto terzi svolta direttamente dai singoli professionisti.
In suddetta attività sono comprese le sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende, inflitte ai clienti dell'*Assicurato* per responsabilità attribuibili all'*Assicurato* stesso.
- C: Funzioni Pubbliche/ Giudiziali
La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *terzi*, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a *terzi* nell'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esso competenti; è compreso l'incarico di Curatore nelle procedure di fallimento, di Commissario Giudiziale nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di Commissario Liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, nonché nell'espletamento dell'incarico di liquidatore non giudiziale in Società commerciali affidatogli dai Soci.
- D: Collaboratori
La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato* da ogni somma che questi sia tenuto a pagare o a rimborsare a *terzi* in conseguenza di un qualsiasi fatto colposo e/o doloso di collaboratori, sostituti di concetto, praticanti e dipendenti, facenti parte dello studio professionale dell'*Assicurato* e per il quale l'*Assicurato* sia civilmente responsabile.
- E: Costi di difesa
L'*Assicuratore* ha il diritto di assumere il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*. In osservanza del disposto di cui all'articolo 1917 del codice civile, i *Costi di difesa* saranno a carico dell'*Assicuratore* nei limiti del quarto del massimale espresso nel frontespizio di *polizza*.



F: *Responsabilità solidale*

Nel caso in cui l'Assicurato sia solidalmente responsabile con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto in solido dall'Assicurato; **resta fermo il diritto di regresso della Società nei confronti di altri Terzi responsabili.**

G: *Azioni dolose del Dipendente*

Fermo quanto sopra, l'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, che non sia l'autore materiale dell'atto, per tutti i *Danni* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per *Azioni dolose* di qualsiasi *Dipendente*, *nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1900 co. 2, C.C..*

2. Definizioni: Il significato dei termini in corsivo

<i>Assicurazione</i>	si intende il contratto di <i>Assicurazione</i>
<i>Contraente</i>	si intende il soggetto che stipula l' <i>Assicurazione</i>
<i>Polizza</i>	si intende il documento che prova l' <i>Assicurazione</i>
<i>Società</i>	si intende l'impresa assicuratrice del presente contratto
<i>Assicurato</i>	si intende il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>Assicurazione</i> . Qualora il <i>Contraente</i> sia uno Studio Associato, per <i>Assicurato</i> si intendono tutti i professionisti, passati, presenti e futuri, per le attività da essi svolte in qualità di Associati/Collaboratori dello Studio.
<i>Attività professionali</i>	si intendono i servizi professionali, compresa la consulenza a <i>terzi</i> , svolti dall' <i>Assicurato</i> in favore di <i>terzi</i> e definiti nella proposta di assicurazione compilata dall' <i>Assicurato</i> , nel materiale ad essa incorporato ed in tutte le informazioni fornite dall' <i>Assicurato</i> prima della decorrenza della presente polizza. L'attività professionale è riportata all'articolo 3 del Frontespizio di polizza.
<i>Azioni dolose del Dipendente</i>	si intende qualsiasi condotta, attiva od omissiva, posta in essere con dolo da un <i>Dipendente</i> e tale da determinare l'insorgere di responsabilità, ad esclusione di ogni responsabilità penale o parapenale, in capo al <i>Contraente</i> o ad una <i>Società controllata</i> .
<i>Blue Underwriting Agency srl</i>	Agenzia di sottoscrizione assicurativa in nome e per conto di XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano, via San Vittore, 40, iscritta nella Sezione A del Registro Unico Intermediari IVASS al n. A000431257.
<i>Costi di difesa</i>	si intendono le spese, i diritti e gli onorari legali ragionevolmente sostenuti dall' <i>Assicurato</i> o per conto dell' <i>Assicurato</i> in relazione a indagini, difese, perizie, liquidazioni o appelli connessi a qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> .
<i>Danni</i>	si intende qualsiasi importo che un <i>Assicurato</i> sia tenuto a corrispondere a <i>Terzi</i> , quale civilmente responsabile, in relazione a sentenze di condanna o lodi arbitrali emesse nei confronti di un <i>Assicurato</i> , o a seguito di transazioni negoziate dall' <i>Assicuratore</i> con il consenso dell' <i>Assicurato</i> o del <i>Contraente</i> .
<i>Danno a cose</i>	si intende il danno arrecato a qualsiasi bene materiale, o la distruzione di esso, ovvero la perdita d'uso dello stesso.



<i>Danno alla persona</i>	si intende lesione all'integrità fisica, malattia o morte, nonché le seguenti condizioni da esse derivanti: shock nervoso, sofferenza psicologica, sofferenza mentale o lesione all'integrità psichica.
<i>Dipendente</i>	si intende qualsiasi persona fisica che sia assunta o sia stata assunta espressamente come dipendente dal <i>Contraente</i> con un contratto di lavoro subordinato, inclusi i <i>Dipendenti</i> a tempo pieno, parziale, stagionale o con contratto a termine.
<i>Documenti</i>	si intendono tutti i <i>documenti</i> di qualsivoglia natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, ad esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni.
<i>Errore professionale</i>	Si intende qualsiasi effettiva o asserita condotta colposa, di tipo commissivo o omissivo, tenuta nell'adempimento o nel mancato adempimento di <i>Attività professionali</i> , astrattamente idonea a legittimare pretese risarcitorie nei confronti di qualsiasi <i>Assicurato</i> . A titolo esemplificativo saranno considerati <i>Errori professionali</i> , ai sensi della presente <i>polizza</i> , le violazioni delle norme poste a tutela della privacy, dell'onore e della reputazione della persona compiute nell'esercizio delle <i>Attività professionali</i> .
<i>Perdite pecuniarie</i>	si intendono <ul style="list-style-type: none">(a) <i>Danni</i>,(b) <i>Spese per il ripristino della reputazione</i>,(c) ogni altro pagamento effettuato dall'<i>Assicuratore</i> ai sensi di qualsiasi estensione della presente <i>polizza</i>.
<p>Non rientrano nella definizione di "Perdite pecuniarie" e sono esclusi dalla copertura assicurativa:</p> <p>(1) tasse e imposte; (2) danni di tipo non compensativo, ivi compresi i danni a carattere punitivo o esemplare, la sanzione pecuniaria ex art 12 della legge n. 47 del 1948 e successive modifiche o variazioni, i danni multipli e le penali per inadempimento contrattuale; (3) multe o sanzioni di qualunque natura (civile, penale, amministrativa, fiscale ecc.) inflitte direttamente all'<i>Assicurato</i>; (4) i costi e le spese connessi all'adempimento di qualsiasi ordine, decisione o accordo che disponga un rimedio inibitorio, un obbligo di facere o un altro rimedio di natura non pecunaria; (5) salari, compensi, indennità o spese generali di qualsiasi <i>Assicurato</i> ovvero oneri o spese da questi sostenuti; oppure (6) qualsiasi altra voce che possa essere giudicata non assicurabile secondo la legislazione che regola la presente <i>polizza</i> o nella giurisdizione in cui viene avanzata una Richiesta di risarcimento.</p>	
<i>Periodo di osservazione</i>	si intende il periodo di tempo durante il quale l' <i>Assicurato</i> potrà dare comunicazione all' <i>Assicuratore</i> di qualsiasi <i>Richiesta di risarcimento</i> avanzata per la prima volta durante tale periodo in relazione a un <i>Atto</i> commesso successivamente alla <i>Data di retroattività</i> e anteriormente alla data di scadenza della <i>polizza</i> .
<i>Premio</i>	si intende l'ammontare indicato al punto 8 del Frontespizio di <i>polizza</i> e qualsiasi <i>premio</i> di regolazione previsto in un'appendice alla presente <i>polizza</i> che l' <i>Assicurato</i> dovrà versare alla Società.
<p>Gli oneri fiscali relativi all'<i>Assicurazione</i> devono intendersi a carico dell'<i>Assicurato</i>.</p>	

<i>Periodo di retroattività</i>	si intende il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza nel quale l' <i>Assicuratore</i> prende in considerazione errori e/o omissioni dell' <i>Assicurato</i> che scaturiscano in una <i>richiesta di risarcimento</i> o circostanza.
---------------------------------	---

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 - Milano (MI)

6

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)

v16_05.24



Quanto sopra è valido, essendo la *polizza* in regime di claims made, se la *richiesta di risarcimento* è stata denunciata per la prima volta nel periodo di validità dell'*assicurazione* e a condizione che l'*Assicurato* non fosse a conoscenza di alcuna circostanza che abbia poi portato alla *richiesta di risarcimento* stessa.

Spese per il ripristino della reputazione

si intende qualsiasi onorario e/o spesa ragionevole e necessaria sostenuta dall'*Assicurato*, con il previo consenso scritto dell'*Assicuratore*, per servizi di pubbliche relazioni volta a mitigare i *danni* causati alla reputazione dell'*Assicurato* dal fatto che una *Richiesta di risarcimento* coperta dalla presente *polizza* sia stata resa pubblica o divulgata attraverso articoli negativi sui media, o altre fonti di informazioni o altra documentazione accessibile al pubblico.

Terzi

si intende qualsiasi persona fisica o ente, fermo restando tuttavia che la definizione di *Terzi non include*: (i) un *Assicurato*; oppure (ii) un altro ente o persona fisica che abbia un interesse di controllo o svolga un ruolo esecutivo di controllo nella gestione operativa dell'*Assicurato*; oppure (iii) una persona che abbia un legame di parentela e affini con lui conviventi; oppure (iv) i collaboratori, i dipendenti e praticanti – e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al punto (i) – che si avvalgono delle prestazioni dell'*Assicurato*; oppure (v) i soggetti con qualifica di *Assicurato addizionale*.

Atto

si intende qualsiasi effettivo *errore professionale*, omissione e/o dichiarazione inesatta, compiuto dall'*Assicurato* o da qualsiasi persona della quale l'*Assicurato* è responsabile, ed ogni altro atto doloso o fraudolento che possa provocare una futura perdita a *terzi*.

Valori

Si intendono titoli ed effetti al portatore, biglietti di lotterie e concorsi, banconote, titoli di credito, titoli ed altri strumenti finanziari, carte valori, valori bollati.

Richiesta di risarcimento

si intende (i) qualsiasi comunicazione scritta contenente una richiesta di somme o addebiti di responsabilità nei confronti dell'*Assicurato*, oppure (ii) procedimenti legali o arbitrali, incluse istanze e/domande riconvenzionali, citazioni di *terzi* o simili notificati all'*Assicurato*.

Sinistro

si intende la *Richiesta di Risarcimento* finalizzata a ottenere un risarcimento *Danni* a seguito di *Atto*.

Indennizzo

si intende la somma dovuta dalla *Società*, nei confronti dell'*Assicurato*, in caso di *Sinistro*.

3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura

3.1 Perdita documenti

L'*Assicuratore* risponderà per le *Richieste di risarcimento* conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di *Documenti* e *Valori* ricevuti per l'esecuzione di incarichi professionali oggetto della presente *Polizza*, anche se derivanti da furto, rapina o incendio. Sono comprese le spese necessarie per la sostituzione ed il restauro dei *Documenti* e *Valori* andati perduti, smarriti, danneggiati o distrutti, purché tali spese siano comprovate da fatture o note di debito approvate da persona competente da nominarsi dall'*Assicurato* e dall'*Assicuratore* di comune accordo.

La copertura assicurativa non si applica alle Richieste di risarcimento di Perdite pecuniarie che siano conseguenza naturale dell'uso dei Documenti e Valori, del loro graduale deterioramento, dell'azione di tarme o vermi in genere sui Documenti e Valori stessi.



La presente Estensione sarà soggetta ad un sottolimite di € 150.000,00 (euro centocinquantamila) per *Sinistro* e per anno e non si applicherà alcuna Franchigia.

3.2 D.Lgs 30/06/2003
privacy

La copertura fornita dalla presente *polizza* si intenderà automaticamente estesa alla responsabilità civile derivante all'*Assicurato* in applicazione del D.Lgs 30/06/2003 n° 196 in materia di Privacy (codice della Privacy) per perdite patrimoniali causate a *terzi*, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento di dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione).

3.3 Interruzione
attività

La copertura viene estesa alla responsabilità derivante all'*Assicurato* per *danni* da interruzione e sospensione dell' attività di *terzi* connessi all' attività professionale esercitata.

3.4 Commissione
Tributaria

L'*Assicurazione* è operativa per quanto l'*Assicurato* possa essere ritenuto responsabile nell'espletamento delle funzioni di Membro di Commissione Tributaria, limitatamente alle responsabilità che competano all'*Assicurato* in base alla legge 13/4/1988 n. 117 - Responsabilità del Giudice.

3.5 Cessazione
dell'attività / Postuma

E' facoltà dell'*Assicurato* e/o dei suoi aventi causa, in caso di cessazione definitiva dell' attività, richiedere alla *Società* la proroga della garanzia per le richieste di risarcimento pervenute all'*Assicurato* stesso e da questi denunciate alla *Società* nei successivi cinque anni, sempreché esse si riferiscano ad *Atti* compiuti prima della cessazione dell'attività, con le seguenti modalità:
a) per i primi 5 anni previo pagamento di un importo pari al 150% di un'intera annualità di *premio*;
b) per i successivi 5 anni previo pagamento di un importo pari al 250% di un'intera annualità di *premio*.

Con riferimento ai punti a) e b) di cui sopra si conviene che:

1. la garanzia non sarà operante nei casi previsti dall'art. 5.3 (Disdetta in caso di *Sinistro*), nonché in caso di sospensione o radiazione dall'Albo.
2. il massimale indicato in *polizza* costituisce il massimo esborso a carico della *Società* indipendentemente dal numero di sinistri denunciati nei suddetti periodi di *Assicurazione*.

3.6 Attività di revisore in
enti locali

La garanzia è estesa all'attività di revisore di Enti Locali (art. 57 legge 8/6/1990 n. 142 e/o successive modifiche e/o variazioni e/o integrazioni).

3.7 Garanzia a favore
degli eredi

In caso di decesso dell'*Assicurato* la *Società* si obbliga a tenere indenni i suoi eredi per la responsabilità civile professionale incorso dall'*Assicurato*, a termini delle condizioni che precedono purché queste, se ed in quanto applicabili, vengano rispettate dagli eredi.

3.8 Assicurati
Addizionali / Studio
Associato

Qualora il *Contraente* sia uno Studio Associato, la garanzia è valida per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati per l'attività esercitata come singoli professionisti con propria P.IVA, a condizione che i relativi introiti non siano in misura prevalente sull'attività principale svolta presso lo studio associato e che vengano dichiarati nel questionario separatamente dagli introiti fatturati dallo studio associato.

È facoltà della *Società* verificare, in caso di *Sinistro*, il rispetto del criterio sopra indicato.

In base a quanto sopra si intendono assicurate le persone nominativamente indicate nel questionario, che fa fede per tutti gli associati.

Nel caso di cessazione di una o più persone assicurate, la garanzia si intende automaticamente operante nei confronti dei subentranti senza obbligo di comunicazione agli *Assicuatori* e purché dichiarato al successivo rinnovo di *polizza*

Tale garanzia è prestata nel limite del massimale convenuto, il quale resta unico ad ogni effetto anche



nel caso di corresponsabilità dei suindicati professionisti con il *Contraente* e tra loro.

3.9 Ritardo accidentale

L'*Assicurazione* è operativa per quanto l'*Assicurato* possa essere ritenuto responsabile per gli effetti di ritardo accidentale nel pagamento di imposte, tasse e contributi per conto del cliente, nel caso in cui l'*Assicurato* abbia ricevuto per iscritto con data certa l'incarico di effettuare tale pagamento

3.10 Elaborazione elettronica dati

Si intende parificata all'attività dell'*Assicurato* quella svolta dall'azienda di elaborazione elettronica dei dati (precisa in polizza in quanto di proprietà dell'*Assicurato* o nella quale l'*Assicurato* è interessato) limitatamente ai servizi da questa prestati ai clienti dell'*Assicurato* stesso.
La copertura si intende operante per l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico anche delle dichiarazioni fiscali e ai sensi del DPR 322/98 e successive modifiche (a titolo esemplificativo: modello unico, circolare del 05.09.2006 dell'Agenzia delle Entrate "Versamenti on-line obbligatori dal 01.10.2006").

4. Esclusioni: Quello che NON copriamo

L'*Assicuratore* non è comunque obbligato a prestare alcuna garanzia per le *Perdite pecuniarie* connesse a qualsiasi *Richiesta di risarcimento*:

4.1 Antitrust

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettiva o presunta violazione di leggi poste a tutela della concorrenza.

4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi atto che l'autorità giudiziaria dichiari costituire, o che un *Assicurato* ammetta costituire, un atto doloso, disonesto o fraudolento; in tale caso, l'*Assicuratore* avrà diritto al rimborso di tutti gli importi corrisposti a titolo di *Perdite pecuniarie* in relazione a tale *Richiesta di risarcimento*, fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alla garanzia *Azioni dolose del Dipendente*.

4.3 Esplosioni / emanazioni / radiazioni

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi esplosione o emanazione di calore o radiazioni, proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle.

4.4 Guerra/terrorismo

traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi guerra (dichiarata o non dichiarata), atto terroristico, operazione bellica, attività militare, terroristica o di guerriglia, sabotaggio, ricorso alle armi, ostilità (dichiarata o non dichiarata), ribellione, rivoluzione, disordine civile,



insurrezione, usurpazione di potere, confisca, nazionalizzazione, distruzione di beni o danni a beni ad opera o per ordine di qualsiasi autorità governativa, pubblica o locale o qualsiasi altra organizzazione politica o terroristica.

4.5	Inquinamento	di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
4.6	Insolvenza	traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell' <i>Assicurato</i> ovvero alla sottoposizione di un <i>Assicurato</i> ad una qualsiasi procedura concorsuale.
4.7	Mancata iscrizione all'albo	traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi attività svolta da un <i>Assicurato</i> che non risulti regolarmente iscritto al relativo albo professionale, qualora tale iscrizione sia obbligatoria ai sensi di legge per l'esecuzione della attività;
4.8	Muffa tossica e amianto	traente origine da, basata su o attribuibile alla presenza e/o le conseguenze di muffa tossica o amianto, nonché lo svolgimento di qualsivoglia attività connessa all'uso di muffle tossiche o amianto.
4.9	Richieste di risarcimento/circostanze pregresse	(i) presentata prima della data di decorrenza della presente <i>polizza</i> ovvero già in corso a tale data; oppure (ii) traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi circostanza che, sin dalla data di decorrenza della presente <i>polizza</i> , un qualsiasi <i>Assicurato</i> avrebbe potuto ragionevolmente considerare come possibile fonte di una <i>Richiesta di risarcimento</i> .
4.10	U.S.A./Canada	presentata o attualmente in corso negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero finalizzata all'esecuzione di una sentenza di condanna ottenuta negli Stati Uniti d'America, in Canada o in qualsiasi dei relativi territori o possedimenti, ovvero basata sulla legge degli Stati Uniti d'America, Canada o di qualsiasi dei relativi territori o possedimenti.
4.11	Titoli al portatore	conseguente a perdita, deterioramento o distruzione di denaro o di titoli al portatore.
4.12	Valore futuro / rendimento	attribuibile, o riferita, direttamente o indirettamente, a qualsiasi dichiarazione, impegno o garanzia in genere fornita dall' <i>Assicurato</i> in relazione a quanto segue: <ul style="list-style-type: none">- disponibilità di fondi ;- proprietà immobiliari o personali ;- beni e/o merci ;- qualsiasi forma di investimento che abbiano in qualsiasi momento nel tempo un valore economico reale, previsto, atteso, manifestato, garantito, o uno specifico tasso di rendimento o di interesse in genere.
4.13	Enti pubblici / Authority di regolamentazione	derivante da azioni legali intentate, ordinanze intentate e/o imposte da qualunque tipo di ente pubblico, statale, regionale o locale e qualunque organizzazione e/o commissione e/o authority pubblica e/o privata per il controllo dei servizi assicurati e della licenza per lo svolgimento degli stessi; questa esclusione non è applicabile relativamente a qualsiasi



richiesta di risarcimento derivante dall'attività professionale assicurata effettuata dall'**Assicurato** per i succitati enti pubblici e/o privati.

4.14 Rischio contrattuale puro

riconducibile ad una :

- penalità contrattuale in genere inflitta direttamente all'**assicurato**;
- sanzione multe o ammende inflitte direttamente all'**Assicurato**;
- irrogazione di sanzioni amministrative delle quali l'**Assicurato** sia coobbligato o obbligato in solido al pagamento.

4.15 Danni a cose e persone

traente origine da, basata su o attribuibile a **Danni a cose e/o Danni alle persone**.

4.16 Attività professionale diversa

in relazione ad attività diverse da quella professionale definita in **polizza**, in particolare non vale:

- in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 Marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti e in relazione all'attività di membro di ODV ai sensi del D.Lgs. 231/2001;
- in relazione all'attività svolta dall'**Assicurato** nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società od enti.

4.17 Altre condizioni aggiuntive

traente origine da, basate su o attribuibili a:

- a) attività di amministrazione di stabili
- b) attività di certificazione tributaria (c.c. "visto pesante")
- c) assistenza fiscale — Visto di conformità (c.c. "visto leggero")
- d) responsabilità amministrativo-contabile
- e) attività svolta dall'**Assicurato** nell'ambito di incarichi di consigliere di amministrazione o di sindaco di Società o enti.

a meno che non sia stata richiamata nelle Condizioni Aggiuntive di cui all'art. 10 o in apposita appendice alla presente polizza e pagato il sovrappremio convenuto.

5. Disposizioni generali

5.1 Durata dell'Assicurazione

A parziale deroga dell'articolo 1899 c.c. l'assicurazione ha la durata di un anno come indicato nel frontespizio di **polizza**.

5.2 Inizio e termine della garanzia (principio "claims made")

La presente **polizza** vale per le **Richieste di risarcimento** (i) presentate per la prima volta agli **Assicurati** e (ii) comunicate per iscritto all'**Assicuratore** durante il **Periodo di validità della polizza**, o il **Periodo di osservazione** (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad **Atti** già denunciati ad altro **assicuratore**.

5.3 Disdetta in caso di **Sinistro**

Dopo ogni **Sinistro** denunciato a termini di **Polizza** e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'**indennizzo**, la **Società** può recedere dall'**Assicurazione** con preavviso di 30 giorni dandone comunicazione mediante lettera raccomandata; il recesso da parte della **Società** ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso esercitato dalla **Società**, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso la **Società**



5.4 Cessazione del rapporto assicurativo

rimborsa la parte di *Premio* netto relativa al periodo di rischio non corso.

Il pagamento dei Premi venuti a scadere dopo la denuncia del *Sinistro* e il rilascio della relativa quietanza non potranno essere interpretati come rinuncia della *Società* ad avvalersi della facoltà di recesso.

Oltre agli altri casi previsti dalla legge e dal presente contratto, l'*Assicurazione* cessa:

- in caso di decesso dell'*Assicurato* (fermo quanto disposto dall'articolo 2.9);
- in caso di cessazione da parte dell'*Assicurato* dell'esercizio della professione con conseguente cancellazione dall'Albo professionale;
- in caso di radiazione o sospensione per qualsiasi motivo dall'Albo professionale;
- in caso di decesso o cessazione dell'attività, il rapporto cessa con la prima scadenza annuale della *polizza*.

In caso di radiazione o sospensione dall'Albo professionale il rapporto cessa con effetto immediato.

5.5 Ripartizione del danno

Nel caso in cui una qualsiasi *Richiesta di risarcimento* coinvolga sia fattispecie coperte dalla *polizza* sia fattispecie non coperte (o qualora le somme richieste eccedano il *Massimale*), le spese di difesa, i risarcimenti di *danni* e i costi comunque connessi a pronunce di condanna e/o ad accordi di transazione saranno ripartiti in modo equo e corretto fra ciascun *Assicurato* e l'*Assicuratore*, in proporzione ai rispettivi interessi.

5.6 Altre assicurazioni

Salvo diversa disposizione di legge, l'*Assicurazione* fornita dalla presente *Polizza* coprirà soltanto la parte eccedente ogni auto*Assicurazione* o altra *Assicurazione* valida e applicabile. Nel caso in cui tale altra *Assicurazione* sia prestata dall'*Assicuratore* o da qualsiasi altra impresa del Gruppo AXA per il medesimo rischio o medesima categoria di rischi, è facoltà dell'*Assicuratore* che la massima somma complessivamente risarcibile dalle imprese del Gruppo AXA in base alla totalità delle suddette polizze, non ecceda il *Massimale* della *Polizza* che prevede il *Massimale* più elevato. Resta inteso che la presente condizione particolare non potrà né dovrà in alcun modo essere interpretata in maniera tale da incrementare il *Massimale* della presente polizza. La presente *Polizza* non coprirà i Costi di difesa traenti origine da una *Richiesta di risarcimento* laddove un'altra polizza di *Assicurazione* imponga ad un *Assicuratore* un obbligo di difesa contro tale *Richiesta di risarcimento*. Resta salvo quanto previsto dall'art. 1910, c.c..

5.7 Cessione del contratto e modifiche

La presente *polizza* e tutti i diritti da essa derivanti o ad essa relativi non potranno essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*. Ogni modifica e/o variazione al presente contratto di *assicurazione* dovrà essere formulata dalle parti per iscritto, pena la nullità.

L'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta all'Agenzia oppure alla *Società* di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio di cui all'Art. 1898 C.C. non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la stessa cessazione dell'*Assicurazione*.

5.8 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria

Tutte le controversie relative al presente contratto di *assicurazione* e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale in diritto regolato dalla legge italiana. L'arbitrato sarà condotto da un Collegio di tre (3) arbitri che dovranno conoscere gli aspetti giuridici e assicurativi pertinenti alle materie oggetto di contestazione.



Il Collegio arbitrale avrà sede in Milano e la lingua dell'arbitrato sarà l'italiano. Ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile, l'**Assicuratore** e l'**Assicurato** nomineranno ciascuno il proprio Arbitro. Entro 30 giorni dalla nomina del secondo Arbitro, gli Arbitri designati dalle parti nomineranno di comune accordo un terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio. Qualora gli Arbitri non si accordino sulla nomina del terzo Arbitro, la sua nomina sarà demandata al Presidente del Tribunale di Milano a cura della parte più diligente sempre ai sensi dell'art. 810 del codice di procedura civile. Nella decisione delle controversie sottoposte, il Collegio deciderà in base alla legge italiana e la decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.

5.9 Definizioni

I termini in *corsivo* e che iniziano con la lettera maiuscola hanno il significato ad essi attributo nel frontespizio di *polizza* o nella sezione 3. *Definizioni: Il significato dei termini in corsivo.*

I termini a cui non corrisponde una specifica definizione nella presente *polizza* hanno il significato ad essi normalmente attribuito. I termini e le espressioni utilizzati al singolare comprendono anche il plurale e viceversa. I titoli dei paragrafi della presente *polizza* sono stati inseriti unicamente per scopi di praticità e a titolo di riferimento e non attribuiscono alcun significato al presente contratto.

5.10 Ambito di applicazione territoriale

la presente *polizza* si applicherà a qualsiasi **Richiesta di risarcimento** avanzata nei confronti di qualsiasi **Assicurato** nell'ambito territoriale indicato nel punto 8 del frontespizio di *polizza* laddove consentito dalla legge e fatta salva l'Esclusione 4.10 U.S.A./Canada.

5.11 Legge applicabile

la presente *polizza* è regolamentata dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia il foro competente esclusivo è quello del luogo dove ha sede il *Contraente*.

5.12 Clausola broker

Qualora la polizza sia stipulata per il tramite di un intermediario iscritto nella Sezione B del R.U.I. (broker) (nel seguito "Il Broker"), con la sottoscrizione della presente polizza, l'**Assicurato** prende atto e accetta quanto segue:

- 1) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker si considererà effettuata all'**Assicurato**;
- 2) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker si considererà effettuata dall'**Assicurato**;
- 3) Ogni comunicazione da BLUE Underwriting s.r.l. al Broker e/o all'**Assicurato** si considererà effettuata dagli **Assicuratori**;
- 4) Ogni comunicazione a BLUE Underwriting s.r.l. dal Broker e/o dall'**Assicurato** si considererà effettuata agli **Assicuratori**.

5.13 Sanzioni (Sanctions clause)

Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

L'**Assicuratore** non sarà pertanto tenuto a prestare copertura né sarà tenuto al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga l'**Assicuratore** a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del



Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti

6.1 Stipulazione della copertura assicurativa

Nel prestare il proprio consenso alla copertura assicurativa, l'*Assicuratore* ha fatto affidamento sulla veridicità, accuratezza e completezza delle informazioni contenute nel questionario e nei suoi allegati, nonché in ogni altro documento fornito dal *Contraente* o da qualsiasi *Assicurato* in vista della stipulazione della presente *polizza*. Tali documenti, allegati e informazioni, posti a base della valutazione del rischio, costituiscono parte integrante della presente *polizza*. Se l'*Assicuratore* acquisisce il diritto di annullare la presente *polizza* dalla data di decorrenza o dalla data di un'eventuale variazione di copertura, l'*Assicuratore* potrà, a sua discrezione, mantenere in corso la presente *polizza* escludendo tuttavia dalla copertura le conseguenze di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* relativa a fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere resi noti prima della data di decorrenza o dell'eventuale variazione di copertura.

6.2 Atti compiuti dal *Contraente* per conto degli *Assicurati*

Il *Contraente* ha agito e agirà per conto di ogni e ciascun *Assicurato* per quanto riguarda: (1) la negoziazione dei termini e delle condizioni di copertura, la stipulazione e la modifica di garanzie; (2) l'esercizio dei diritti degli *Assicurati*; (3) l'invio e la ricezione delle comunicazioni; (4) il pagamento dei *Premi*; (5) le appendici; (6) la risoluzione delle controversie; e (7) i ricevimenti di pagamenti a favore di qualsiasi *Assicurato*.

7. Massimale e Franchigia

7.1 Massimale

Il *Massimale* indicato all'articolo 5 del frontespizio di *polizza* costituisce la massima somma risarcibile dall'*Assicuratore* in base alla presente *polizza*. I sottolimiti e le *Estensioni* di copertura sono parte del *Massimale* e non in aggiunta ad esso. Il *Massimale* per il *Periodo di osservazione* è parte del *Massimale* per il *Periodo di validità della polizza* e non in aggiunta ad esso. L'inclusione di più *Assicurati* nella presente *polizza* non aumenta l'esposizione totale dell'*Assicuratore* in base alla *polizza*.

7.2 Franchigia

L'*Assicuratore* risponderà unicamente delle *Richieste di risarcimento* che superano l'ammontare della *Franchigia*, che deve intendersi assoluta. La *Franchigia*, nella somma indicata all'articolo 6 del frontespizio di *polizza*, è a carico dell'*Assicurato* e deve rimanere non assicurata. Un unico ammontare di *Franchigia* sarà applicato alle *Perdite pecuniarie* derivanti da tutte le *Richieste di risarcimento* relative al medesimo Atto. L'*Assicuratore* potrà, a sua totale discrezione, anticipare interamente o in parte la *Franchigia*. In tale caso, gli *Assicurati* dovranno provvedere a rimborsare immediatamente all'*Assicuratore* gli importi da questi anticipati.

8. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle

8.1 Notifica di *Richieste di risarcimento*

L'*Assicurato* deve, come condizione essenziale per l'insorgere degli obblighi dell'*Assicuratore* in base alla presente *polizza*, trasmettere, non appena ne sia venuto a conoscenza e durante il *Periodo di validità della polizza* o del *Periodo di osservazione*, una comunicazione scritta all'*Assicuratore* – mediante lettera raccomandata da inviarsi a Blue Underwriting Agency Srl – Via San Vittore, 40 – 20123 Milano (MI) – Italia – PEC: blueunderwriting@legalmail.it,



all'indirizzo indicato al punto 12 del Frontespizio di *polizza* - informandolo di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata per la prima volta nei suoi confronti o di qualsiasi circostanza della quale è venuto a conoscenza.

Il termine massimo per l'invio delle suddette comunicazioni è di 15 (quindici) giorni dalla data in cui si è verificato il *Sinistro* stesso o l'*Assicurato* ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* (Art. 1915 C.C.).

8.2 Richieste di risarcimento correlate

Qualsiasi *Richiesta di risarcimento* in qualsiasi modo riconducibile:

- (a) al medesimo *Atto* o a più *Atti* collegati o continuati; o,
- (b) ad *Atti* che derivano dallo stesso fatto o insieme di fatti;

sarà considerata come un'unica *Richiesta di risarcimento* ai fini della presente *polizza*, indipendentemente dal numero degli *Assicurati*, richiedenti coinvolti dal fatto che derivino dalla medesima causa.

Inoltre, nel caso in cui l'*Assicurato* dovesse comunicare all'*Assicuratore* una *Richiesta di risarcimento*:

- (a) in qualsiasi modo riconducibile agli stessi fatti sui quali si basa una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata; o,
- (b) in qualsiasi modo riconducibile ad un *Atto* identico o correlato ad un altro *Atto* dal quale è derivata una *Richiesta di risarcimento* precedentemente comunicata,

la stessa sarà considerata come comunicata alla data in cui la prima *Richiesta di risarcimento* è stata notificata all'*Assicuratore*.

8.3 Circostanze

Nel caso in cui, durante il *Periodo di validità della polizza* o il *Periodo di osservazione*, un *Assicurato* venga a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare origine ad una *Richiesta di risarcimento*, potrà darne comunicazione scritta all'*Assicuratore*. Tale comunicazione dovrà essere dettagliata, presentare i fatti in ordine cronologico e contenere almeno le seguenti informazioni:

- (a) il contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (b) il tempo ed il luogo del contestato, supposto o potenziale *Atto*;
- (c) i motivi per cui si prevede che venga presentata una *Richiesta di risarcimento*; e
- (d) l'identificazione dei potenziali reclamanti e di tutte le altre persone o enti che potrebbero essere coinvolti.

Le eventuali *Richieste di risarcimento* comunicate e riconducibili a tali circostanze saranno considerate trasmesse alla data di tale comunicazione.

8.4 Richieste di risarcimento fraudolente

Nel caso in cui un Assicurato dia comunicazione o chieda il risarcimento di Perdite pecuniarie in base alla presente polizza sapendo che tale comunicazione o richiesta di risarcimento è in tutto o in parte falsa o fraudolenta in ordine all'ammontare del danno o ad altri elementi, dette Perdite pecuniarie si intenderanno integralmente escluse dalla copertura assicurativa e l'Assicuratore avrà il diritto di scegliere se, a sua discrezione, limitarsi a rigettare il Sinistro o recedere dal contratto con effetto immediato. In tal caso, verrà meno ogni e qualsiasi diritto all'indennizzo previsto dalla polizza per le Perdite pecuniarie e tutti i Premi si intenderanno



pienamente acquisiti dall'Assicuratore e non rimborsabili.

9. Gestione della difesa

9.1 Difesa

L'Assicuratore ha il diritto di assumere sino a quando ne ha interesse il controllo della difesa contro qualsiasi *Richiesta di risarcimento*, nominando legali e tecnici. L'Assicuratore ha il diritto, in qualsiasi momento dopo la notifica di una *Richiesta di risarcimento*, di versare all'Assicurato la residua parte di *Massimale* non ancora corrisposta. Una volta effettuato tale pagamento, cesseranno tutti gli obblighi dell'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato in base alla presente *polizza*, inclusi eventuali obblighi relativi alla difesa.

9.2 Anticipo dei costi

L'Assicuratore assumerà, prima della definizione finale del procedimento, i *Costi di difesa* e le *Spese per il ripristino della reputazione* resi necessari a seguito di una *Richiesta di risarcimento* presentata contro l'Assicurato. L'Assicuratore, tuttavia, non assumerà alcun *Costo di difesa* o *Spesa per il ripristino della reputazione* nel caso in cui abbia rigettato il *Sinistro*.

9.3 Consenso dell'Assicuratore

È condizione essenziale per la copertura assicurativa il fatto che nessun Assicurato ammetta o si assuma alcuna responsabilità, stipuli alcun accordo per una composizione stragiudiziale, accetti una sentenza di condanna o si accolli *Costi di difesa* senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore. Saranno indennizzabili a titolo di *Perdite pecuniarie* in base alla presente *polizza* soltanto i costi connessi a transazione, sentenze di condanna e i *Costi di difesa* autorizzati per iscritto dall'Assicuratore, nonché i costi connessi a sentenze di condanna derivanti da *Richieste di risarcimento* contro le quali sia attuata una difesa in conformità della presente *polizza*. L'autorizzazione dell'Assicuratore non può essere negata senza ragione, a condizione che all'Assicuratore sia stato concesso di esercitare tutti i suoi diritti derivanti dalla presente *polizza*.

9.4 Consenso dell'Assicurato

L'Assicuratore potrà concordare la composizione stragiudiziale di qualsiasi *Richiesta di risarcimento* qualora la ritenga vantaggiosa per un Assicurato, previo ottenimento dell'autorizzazione scritta dell'Assicurato in questione. Qualora l'Assicurato non autorizzi tale transazione, la responsabilità dell'Assicuratore per tutte le *Perdite pecuniarie* riferibili a tale *Richiesta di risarcimento* non potrà superare l'ammontare per il quale l'Assicuratore avrebbe potuto definire in via stragiudiziale la *Richiesta di risarcimento*, sommato ai *Costi di difesa* sostenuti fino alla data in cui la transazione è stata proposta per iscritto dall'Assicuratore e al netto dell'eventuale scoperto e della *Franchigia* applicabile.

9.5 Cooperazione

Fermo quanto stabilito dagli articoli 1914 e 1917 del codice civile quanto al riparto delle spese, l'Assicurato deve: (i) fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e cooperare nella difesa relativa a qualsiasi *Richiesta di risarcimento* e nel far valere i diritti di surroga e di regresso; (ii) utilizzare la normale diligenza e compiere o contribuire a ogni sforzo ragionevolmente possibile per evitare o diminuire le *Perdite pecuniarie* ai sensi della presente *polizza*; (iii) fornire all'Assicuratore le informazioni e l'assistenza che questi potrà ragionevolmente richiedere per condurre indagini riguardo ad eventuali *Perdite pecuniarie* o per determinare la responsabilità dell'Assicuratore in base alla presente *polizza*.

9.6 Surrogazione

Nel caso in cui dovesse essere effettuato un qualsiasi pagamento ai sensi della presente *polizza* in relazione a una *Richiesta di risarcimento*, l'Assicuratore si intenderà immediatamente surrogato in tutti i diritti dell'Assicurato, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia realmente avvenuto e indipendentemente dal fatto che l'Assicurato sia stato pienamente risarcito di tutti i *danni* effettivamente subiti. L'Assicuratore avrà il diritto di fare valere ed



esercitare tali diritti anche in nome dell'Assicurato che, a tale fine, si impegna a fornire all'Assicuratore, entro limiti ragionevoli, la sua assistenza e collaborazione, compresa la firma di atti e *documenti* necessari. L'Assicurato non farà nulla che possa pregiudicare tali diritti, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*. Qualsiasi importo recuperato in eccesso al pagamento totale effettuato dall'Assicuratore sarà restituito all'Assicurato previa detrazione dei costi di recupero sostenuti dall'Assicuratore. L'Assicuratore si impegna a non esercitare tali diritti di rivalsa nei confronti di qualsiasi Dipendente tranne nel caso di una *Richiesta di risarcimento* che sia determinata da o comunque connessa a atti o omissioni dolosi, disonesti, fraudolenti, intenzionali o premeditati del Dipendente.

9.7 Arbitrato

In caso di divergenza fra le Parti sulla natura dell'*errore professionale*, sulle sue conseguenze, sull'ammissibilità del risarcimento del danno e sull'interpretazione delle norme che regolano il presente contratto, le Parti si obbligano a rimettersi al giudizio di un Collegio composto da tre arbitri dei quali almeno due scelti tra i professionisti iscritti all'Albo dell'Ordine al quale è iscritto l'Assicurato.

Ciascuna delle Parti nomina il suo arbitro; il terzo è nominato dai primi due ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Ordine al quale è iscritto uno dei Soci titolari dello Studio Assicurato ed il Collegio arbitrale risiede presso la sede del medesimo. Ciascuna delle Parti risponde delle spettanze del proprio arbitrio e della metà di quelle del terzo.

Il Collegio arbitrale ha diritto di pretendere dalle Parti ogni necessaria informazione e di effettuare ispezioni e audizioni di testi; le decisioni del Collegio arbitrale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei suoi componenti si rifiuti di firmare il relativo verbale.

LA SOCIETÀ

XL Insurance Company SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Se debole a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xliinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)

v16_05.24



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il *Contraente* dichiara, anche in nome e per conto di tutti gli *Assicurati*, di approvare specificamente le seguenti clausole della presente polizza:

- **1. Garanzie: Cosa copriamo**
- **2. Definizioni : Il significato dei termini in corsivo -**
in particolare le definizioni di:
 - *Azioni dolose del Dipendente*
 - *Dipendente*
 - *Documenti*
 - *Errore professionale*
 - *Perdite pecuniarie*
 - *Terzi*
- **3. Estensioni: Benefici aggiuntivi della copertura**
- **4. Esclusioni:**
 - *4.1 Antitrust*
 - *4.2 Atti dolosi, fraudolenti, disonesti*
 - *4.3 Esplosioni / emanazioni / radiazioni*
 - *4.4 Guerra/terrorismo*
 - *4.5 Inquinamento*
 - *4.6 Insolvenza*
 - *4.7 Mancata iscrizione all'albo*
 - *4.8 Muffa tossica e amianto*
 - *4.9 Richieste di risarcimento/circostanze pregresse*
 - *4.10 U.S.A. / Canada*
 - *4.11 titoli al portatore*
 - *4.12 valore futuro/ rendimento*
 - *4.13 Azioni di autorità governative / autorità di regolamentazione*
 - *4.14 rischio contrattuale puro*
 - *4.15 danni a cose e persone*
 - *4.16 attività professionale diversa*
 - *4.17 Altre condizioni aggiuntive.*
- **5. Disposizioni generali:**
 - *5.1 Durata dell'Assicurazione*
 - *5.2 Inizio e termine della garanzia (principio claims made)*
 - *5.3 Disdetta in caso di Sinistro*
 - *5.4 Cessazione del rapporto assicurativo*
- **5.5 Ripartizione del danno**
- **5.6 Altre assicurazioni**
- **5.7 Cessione del contratto e modifiche**
- **5.8 Risoluzione delle controversie / clausola compromissoria**
- **5.9 Definizioni**
- **5.10 Ambito di applicazione**
- **5.11 Legge applicabile**
- **5.12 Clausola Broker**
- **5.13 Sanzioni (Sanctions clause)**
- **6. Stipulazione della copertura assicurativa e gestione dei rapporti**
 - *6.1 Stipulazione della copertura assicurativa*
 - *6.2 Atti compiuti dal Contraente per conto degli assicurati*
- **7. Massimale e Franchigia**
 - *7.1 Massimale*
 - *7.2 Franchigia*
- **8. Richieste di risarcimento: come e quando notificarle**
 - *8.1 Notifica di Richieste di risarcimento*
 - *8.2 Richieste di risarcimento correlate*
 - *8.3 Circostanze*
 - *8.4 Richieste di risarcimento fraudolente*
- **9. Gestione della difesa**
 - *9.1 Difesa*
 - *9.2 Anticipo dei costi*
 - *9.3 Consenso dell'Assicuratore*
 - *9.4 Consenso dell'Assicurato*
 - *9.5 Cooperazione*
 - *9.6 Surrogazione*
 - *9.7 Arbitrato*
- **10. Condizioni Aggiuntive**
 - *10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)*

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

18

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxi.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia
Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland
Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)



10. Condizioni Aggiuntive

10.1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO)

La garanzia prestata con la presente Sezione è valida per i danni (lesioni corporali a persone terze – prestatori di lavoro e dipendenti nonché danni a cose od animali di terzi) verificatisi durante il periodo di polizza.

1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi compresi i clienti durante il periodo di efficacia della polizza, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio e alla conduzione dei locali adibiti ad uffici e dipendenze comprese le attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori e dipendenti.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *Sinistro* di un importo pari al massimale di € 500.000,00 per *Sinistro* qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ferma l'applicazione della franchigia fissa per danni a terzi pari a € 250,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale sottolimito, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Ferme le esclusioni di cui alla Sezione 4 di polizza – Rischi esclusi dall'Assicurazione – si intendono esclusi dalla presente estensione di garanzia i seguenti danni:

- a) alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- b) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera;
- c) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore e da impiego di aeromobili, nonché da navigazione di natanti a motore;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali;
- g) derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto.

Dall'Assicurazione R.C.T./R.C.O. sono esclusi i danni derivanti:

- a) da detenzione ed impiego di esplosivi, mine e simili che non siano legalmente detenuti, conservati ed usati;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

2. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale interessi e spese) quale civilmente responsabile:

ai sensi degli artt. 10 e 11 del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione;



ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 Giugno 1965 n.1124 e del D. Lgs. 23.02.2000 n.38 e successive modificazioni, o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionate ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali. Limitatamente ai danni previsti al presente punto 2 il risarcimento viene effettuato con l'applicazione di una franchigia pari a € 2.500,00 per danneggiato.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n°1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni

INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12/06/1984 nr. 222.

L'Assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del *Sinistro*, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge.

Questa specifica estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza per ogni *Sinistro* di un importo pari al massimale di € 500.000,00.

Nel caso in cui il massimale indicato al punto 5 del frontespizio risultasse inferiore a tale massimale, la garanzia verrà prestata con il medesimo massimale previsto dalla Polizza.

Il massimale con il quale viene prestata la presente garanzia deve essere inteso come parte del massimale con il quale viene prestata la garanzia di cui al punto 1. RCT – CONDUZIONE DEI LOCALI ADIBITI AD USO UFFICIO e non in aggiunta allo stesso.

Dalla Assicurazione RCO sono comunque escluse le malattie professionali.

Precisazioni:

Malattie professionali - I lavoratori interinali e i parasubordinati rimangono comunque esclusi dall'estensione alle malattie professionali

Novero dei terzi - Agli effetti della garanzia RCT della polizza, si prende e si dà atto che i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori interinali, limitatamente alle lesioni corporali, si intendono del tutto equiparati ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato.

Per prestatori di lavoro si intendono - i lavoratori alle dirette dipendenze dell'Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge. I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall'art. 5 del D.Lg. 23/02/2000 n° 38 e successive modificazioni. I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n° 196.

Per retribuzioni lorde si intendono - tutto ciò che i lavoratori dipendenti e i lavoratori parasubordinati ricevono, in denaro o in natura, a compenso dell'opera prestata, al lordo di ogni trattenuta, nonché le fatturazioni relative ai canoni di noleggio dei lavoratori interinali.

3. RIVALSA ISTITUTI E/O ENTI DI PREVIDENZA E/O ASSISTENZA

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'Assicurazione R.C.O. valgono per le azioni di rivalsa esperite dagli Istituti e/o Enti di Previdenza e/o assistenza.

4. COMMITTENZA AUTO

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni, sia per lesioni a persone sia per danni a cose od animali, involontariamente cagionati a terzi ivi compresi trasportati da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli che non siano di proprietà dell'Assicurato o ad esso intestati al P.R.A. o concessi in usufrutto o in locazione.

LA SOCIETÀ

XL Insurance Company SE

Rappresentanza Generale per l'Italia

IL CONTRAENTE

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

Telephone: +39 02 85900 1 Fax: +39 02 8590 0250 axaxl.com

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xlinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)

v16_05.24



XL Insurance
blue
is underwriting



axaxl.com

XL Insurance Company SE
Corso Como 17, 20154 – Milano (MI)

21

Telephone: +39 02 85900 0250 **axaxl.com**

XL Insurance Company SE, Rappresentanza Generale per l'Italia

Sede legale a Dublino (Irlanda), Wolfe Tone House, Wolfe Tone Street, Dublin 1, D01 HP90, Ireland, capitale sociale € 259.157.000,00 i.v.- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del decreto legislativo n. 209 del 7 Settembre 2005, registro delle Imprese di Milano n. 160199/1998, R.E.A. di Milano n. 1562313, codice fiscale e P. Iva n. 12525420159. PEC: xliinsurance@legalmail.it. Impresa iscritta nell'elenco delle imprese aventi sede in un paese dell'Unione Europea annesso all'albo tenuto da IVASS al n. I.00161, operante in regime di libertà di stabilimento tramite sede secondaria in Milano (Italia), Corso Como 17, 20154 Milano (MI).

XL Insurance Company SE

A European public limited liability company registered in Ireland

Registered in Ireland No. 641686 | Regulated by the Central Bank of Ireland | Directors: X. Veyry (Fr), D. Guest, D. Palici-Chehab (Fr), F. Blanc (Fr), J. O'Neill, H. Browne, P.H. Rastoul (Fr)

v16_05.24



X^L Insurance

Informativa sulla Privacy

La presente Informativa sulla Privacy descrive le modalità con cui XL Insurance Company SE, ("noi" o l"**Assicuratore**") raccolgono e utilizzano i dati personali degli assicurati, dei soggetti che presentano richieste di indennizzo e di terzi ("tu") nel prestare i propri servizi di assicurazione e riassicurazione.

I dati forniti all'Assicuratore, unitamente alle informazioni mediche e di altra natura ottenute da te, o da terzi, che ti riguardino in relazione alla presente Informativa, saranno utilizzati dall'Assicuratore al fine di valutare la tua richiesta, l'attività assicurativa (compresa la procedura di sottoscrizione, amministrazione, gestione delle richieste di indennizzo, analisi dei dati assicurativi, riabilitazione e servizio di assistenza clienti) e per finalità di prevenzione e accertamento di casi di frode. Potremmo essere tenuti a raccogliere taluni dati personali che ti riguardino ai sensi di legge, o come conseguenza di qualsiasi rapporto contrattuale con te in essere. La mancata comunicazione di tali dati potrebbe impedire o ritardare l'adempimento di tali obblighi.

Per le finalità di cui sopra, l'Assicuratore condividerà i dati con società del gruppo e soggetti terzi quali assicuratori, riassicuratori, intermediari assicurativi e *service provider*. Tali parti potranno assumere il ruolo di titolare del trattamento dei tuoi dati personali. Poiché operiamo a livello internazionale, potremmo trasferire i tuoi dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo per tali finalità.

Hai taluni diritti rispetto ai tuoi dati personali, in conformità con quanto stabilito dalla normativa locale. Tali diritti comprendono la facoltà di richiedere l'accesso ai tuoi dati personali, il diritto di rettifica e cancellazione, la limitazione del trattamento e il diritto di opposizione, nonché ricevere i tuoi dati personali in formato elettronico leggibile e trasmetterli a terzi (diritto alla portabilità dei dati).

Per eventuali domande o questioni in merito alle modalità con cui vengono utilizzati i dati personali, ti invitiamo a contattare compliance@xlgrou.com.

Ci impegniamo a collaborare con te al fine di risolvere amichevolmente eventuali reclami o questioni in materia di privacy. Qualora, tuttavia tu ritenessi che non siamo stati in grado di fornire adeguata assistenza in merito, avrai il diritto di presentare un reclamo presso il *Garante per la protezione dei dati personali*.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di trattamento dei tuoi dati personali, ti invitiamo a consultare la versione completa dell'Informativa sulla Privacy all'indirizzo: <http://xlgrou.com/footer/privacy-and-cookies>.